



*Procura della Repubblica presso il Tribunale  
Parma*

**Direttiva n. 2/2024**

Ai Magistrati (togati ed onorari) – Sede  
 Al Questore- Parma  
 Al Comandante Provinciale CC - Parma  
 Al Comandante Provinciale GdF - Parma  
 Al Dirigente Polizia Stradale - Parma  
 Al Comandante Gruppo Carabinieri Forestali - Parma  
 Al Dirigente della Polizia Ferroviaria - Parma  
anche per la comunicazione agli Uffici rispettivamente dipendenti  
 Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Parma  
 Al Comandante del NAS-CC Parma  
 Al Comandante del Reparto CC Tutela Agroalimentare Parma  
 Al Comandante del Nucleo Ispettorato del Lavoro CC Parma  
 Al Comandante della Sezione di Polizia postale e delle comunicazioni Parma  
 Al Comandante della Polizia Provinciale Parma  
 Al Responsabile dell'ARPAE - Parma  
 Ai Responsabili delle Aliquote di PG di PdS, CC, GdF, PL SEDE  
 Al Comandante della Polizia Penitenziaria - Parma  
 Al Comandante della Polizia Locale - Parma  
 Ai Comandanti della Polizia Locale dei Comuni di  
 Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Borgo Val di Taro, Busseto-Soragna-Roccabianca, Calestano, Fidenza,  
 Fontanellato, Fontevivo, Monchio delle Corti, Noceto, Polesine Zibello, Salsomaggiore Terme, Sissa  
 Trecasali-San Secondo P.se, Terenzo, Tornolo, Unione Appennino Parma Est, Unione Bassa Est Parmense,  
 Unione Bassa Val Taro, Unione Pedemontana Parmense, Varano dè Melegari, Varsi  
 Al Direttore dell' Agenzia delle Entrate – Parma  
 Al Direttore Provinciale INPS – Parma  
 Al Direttore INAIL – Parma  
 Al Direttore Generale Azienda U.S.L. - Parma  
 Al Direttore Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Parma-Borgotaro-Fidenza-  
Langhirano

**Oggetto:** legge 27 dicembre 2023, n. 206, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27.12.2023  
 ("Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy"), in  
 vigore dall'11 gennaio 2024. Linee guida operative

**Sommario**

<b>SOMMARIO</b> .....	<b>1</b>
<b>PARTE PRIMA - LE NOVITÀ LEGISLATIVE</b> .....	<b>2</b>
A) ART. 51, COMMA 3-BIS, C.P.P.....	2
B) ART. 517 C.P.....	3
C) ART. 260 C.P.P.....	3
D) ART. 81 DISP. ATT. C.P.P.....	4
E) ART. 9, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146.....	5
F) ART. 5 DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286.....	5
<b>PARTE SECONDA – LE LINEE GUIDA OPERATIVE</b> .....	<b>9</b>



### Parte prima - Le novità legislative

Nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27.12.2023 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante “*Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy*”, in vigore dall’11 gennaio 2024, la quale, tra l’altro, modifica gli artt.:

- a) 51, comma 3-bis, c.p.p.;
- b) 260 c.p.p.;
- c) 517 c.p.;
- d) 81 disp. att. c.p.p.
- e) 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146.
- f) 5 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Appare opportuno in questa prima parte evidenziare le principali novità introdotte dalla legge di cui all’oggetto, per poi dettare -nella seconda parte- le prime *linee guida* operative, sia per i Magistrati dell’Ufficio che per gli organi di Polizia Giudiziaria.

#### A) art. 51, comma 3-bis, c.p.p.

L’art. 49 della legge 206/2023 modifica l’art. 51, comma 3-bis, c.p.p., inserendo dopo le parole “*articoli 473 e 474,*”, le seguenti “*517-quater*”<sup>1</sup>.

Per effetto di tale modifica, il reato di cui all’art. 517 *quater* c.p. (*Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari*) è ora attribuito alla competenza della Procura della Repubblica distrettuale.

Trattandosi di norma procedurale, in virtù del principio *tempus regit actum*, la stessa si applica ai procedimenti pendenti nella fase delle indagini preliminari, per i quali non sia stata ancora esercitata l’azione penale.

<sup>1</sup> L’art. 51 c.p.p., nella nuova formulazione, recita testualmente (in neretto, sottolineato e corsivo, le parti modificate):

“Art. 51 c.p.p. (Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale)

1. *Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:*

a) *nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale;*

b) *nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.*

2. *Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera*

a) *sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall’articolo 371-bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia.*

3. *Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.*

3-bis. *Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno del delitti di cui agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 517-quater, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.*

3-ter. *Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.*

3-quater. *Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.*

3-quinquies. *Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente”.*



### B) art. 517 c.p.

L'art. 52 della legge 206/2023 modifica l'art. 517 c.p. (*Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*), estendendo il reato di anche a chi *"detiene per la vendita"* le opere dell'ingegno o i prodotti industriali ivi previsti<sup>2</sup>.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la modifica normativa ha lo scopo di assimilare, anche dal punto di vista normativo, la condotta sanzionata dall'art. 517 c.p. con quella di cui all'art. 474, comma 2, c.p. (*"Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi"*), che già sanziona la condotta di chi detiene per la vendita prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti.

Sul punto va osservato come la giurisprudenza di legittimità ritenga che la condotta della detenzione per la vendita sia parimenti sanzionata penalmente alla luce dell'attuale formulazione della norma di cui all'art. 517 c.p. (cfr. Cass., sezione 3<sup>a</sup>, sentenza n. 13646 del 7.12.2016 imp. Ferrauto e altro; Cass. sezione 5<sup>a</sup> sentenza n. 38068 del 9.3.2005 imp. Lauri; Cass. sezione 3<sup>a</sup> sentenza n. 24914 del 5.5.2015 imp. Diagne).

Pertanto, l'intervento normativo è teso ad uniformare la disposizione con l'orientamento giurisprudenziale nettamente prevalente, alla luce del quale anche il depositario, lo spedizioniere, il trasportatore, l'intermediario, il magazziniere possono rispondere del reato di cui all'art. 517 c.p., qualora siano consapevoli della contraffazione (Cass., sezione 3<sup>a</sup>, sentenza n. 14644 del 23.2.2005, imp. Di Castri).

### C) art. 260 c.p.p.

L'art. 53 della legge 206/2023 modifica l'art. 260 c.p.p., in materia di distruzione di cose sequestrate, sostituendo il comma 3-bis e modificando il comma 3-ter di tale norma, in tal modo ampliando la possibilità di procedere alla distruzione delle merci sequestrate, anche al fine di alleggerire gli oneri di custodia<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> L'art. 517 c.p., nella nuova formulazione, recita testualmente (in neretto, sottolineato e corsivo, le parti modificate):  
*"Art. 517 (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)*

*Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro".*

<sup>3</sup> L'art. 260 c.p.p., nella nuova formulazione, recita testualmente (in neretto, sottolineato e corsivo, le parti modificate):

Art. 260 (Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate - Cose deperibili - Distruzione di cose sequestrate)

1. *Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo, anche di carattere elettronico o informatico, idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia.*

2. *L'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell'articolo 259. Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria.*

3. *Se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione.*  
 3-bis. *L'autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'organo accertatore o della persona offesa, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non è più assoggettabile a riesame, dispone il prelievo di uno o più campioni, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364, e ordina la distruzione della merce residua, nel caso di merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, quando le stesse sono di difficile custodia ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando risulti evidente la violazione dei predetti divieti, anche in ragione della natura contraffatta o usurpativa delle merci. Se la conservazione della merce è assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato.*

3-ter. *Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, procede alla distruzione delle merci contraffatte o usurpative sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione, salva*



In particolare, quanto al **comma 3-bis**:

- nel testo finora vigente, è previsto che l'autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'organo accertatore, proceda alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione qualora la custodia sia difficoltosa, particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica oppure quando -anche all'esito degli accertamenti tecnici non ripetibili ex art. 360 c.p.p.- risulti evidente la violazione dei predetti divieti; in tali casi, l'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 364 c.p.p. (che prevede il diritto del difensore di assistere al compimento dell'atto) e la distruzione della merce residua;
- nella nuova formulazione:
  - la richiesta di distruzione può essere formulata (oltre che dall'organo accertatore, anche dalla persona offesa);
  - la possibilità di procedere alla distruzione è subordinata alla sopravvenuta non impugnabilità del decreto di sequestro o di convalida del sequestro;
  - l'autorità giudiziaria può -con provvedimento motivato- disporre che non si proceda alla distruzione qualora la conservazione della merce sia assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini.

In particolare, quanto al **comma 3-ter**:

- nel testo finora vigente, nel caso di procedimento a carico di ignoti, decorsi tre mesi dal sequestro, la polizia giudiziaria può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria; inoltre, la distruzione può avere luogo, salvo diversa decisione dell'autorità giudiziaria, decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione ed è comunque fatta salva la facoltà di conservare campioni a fini giudiziari;
- nella nuova formulazione:
  - la polizia giudiziaria ha l'obbligo (e non più la facoltà) di procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, decorsi tre mesi dal sequestro;
  - la norma, attualmente limitato alle merci contraffatte, si applica anche alle merci usurpative;
  - vi è l'obbligo (e non più la facoltà), di procedere al prelievo di uno o più campioni, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 364 c.p.p., che prevede il diritto del difensore di assistere al compimento dell'atto.

#### D) Art. 81 disp. att. c.p.p.

L'art. 54 della legge 206/2023 modifica l'articolo 81 disp. att. c.p.p. di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di redazione del verbale di sequestro, mediante l'inserimento, alla fine del comma 1, di una espressione finalizzata alla semplificazione delle attività materiali connesse all'inventariazione dei beni contraffatti sequestrati <sup>4</sup>.

diversa decisione dell'autorità giudiziaria, ed è preceduta dal prelievo di uno o più campioni, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364".

<sup>4</sup> L'art. 81 d.a.c.p.p., nella nuova formulazione, recita testualmente (in neretto, sottolineato e corsivo, le parti modificate):

"Art. 81 (Redazione del verbale di sequestro)

*1. Il verbale di sequestro contiene l'elenco delle cose sequestrate, la descrizione delle cautele adottate per assicurarle e l'indicazione della specie e del numero dei sigilli apposti. Nel caso di beni contraffatti, l'elenco può essere sostituito dalla loro catalogazione per tipologia e la quantità può essere indicata per massa, volume o peso.*

*2. Le carte sono numerate e sottoscritte singolarmente da chi procede al sequestro. Se ciò non è possibile, esse sono rinchiusi in uno o più pacchi sigillati, numerati e timbrati.*

*3. Il verbale indica anche il luogo della custodia. Il provvedimento previsto dall'articolo 259 comma 1 secondo periodo del codice può essere adottato, quando ne ricorrono le condizioni, anche da chi ha provveduto al sequestro. Quando è nominato un custode, questi dichiara di assumere gli obblighi di legge e sottoscrive il verbale. L'inosservanza di queste formalità non esime il custode, che abbia assunto l'ufficio, dall'adempimento dei suoi doveri e dalla relativa responsabilità disciplinare e penale.*

*4. Sulle cose sequestrate ovvero sui pacchi in cui esse sono rinchiusi è apposta l'indicazione del procedimento al quale si riferiscono".*



Invero, l'art. 81, comma 1, disp. att. c.p.p. prevede che il verbale di sequestro debba contenere l'elenco delle cose sequestrate, la descrizione delle cautele adottate per assicurarle e l'indicazione della specie e del numero dei sigilli apposti.

L'innovazione legislativa -come si specifica nella relazione illustrativa- nel prevedere l'introduzione del riferimento alla catalogazione dei beni sequestrati contraffatti, non fa venir meno la necessità della completa descrizione dei beni sottoposti a sequestro, ma ne consente la limitazione ad un esemplare per catalogo, permettendo anche una più agevole indicazione della quantità dei beni stessi.

Nella relazione tecnica si osserva, altresì, che: *“Si tratta di un adeguamento necessario della normativa che descrive le operazioni di verbalizzazione dei beni sequestrati, le quali spesso rallentano le procedure cautelari e procrastinano la custodia dei beni stessi, in quanto richiedono parecchio tempo per la catalogazione minuziosa delle merci, che sono inventariate pezzo per pezzo. La norma, disponendo invece che le stesse merci vengano individuate per quantità e per tipologia, consente uno snellimento delle incombenze e un tempo minore di custodia, soprattutto per tutti quei beni e merci per cui non sia stato proposto o sia decorso il tempo di proposizione del ricorso in impugnazione del provvedimento cautelare e che, pertanto, sono destinati ad essere distrutti”*.

E) art. 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146

L'articolo 55 della legge 206/2023 estende la normativa in materia di azioni sotto copertura alla repressione del delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

Trattasi del reato che -secondo quanto precisato nel punto “A” del presente decreto- divenuto ora di competenza della Procura distrettuale, per cui tale argomento viene qui solo trattato per completezza espositiva.

L'art. 55 (*Operazioni sotto copertura*), ai fini del rafforzamento degli strumenti di indagine nell'ambito dei reati di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari, modifica l'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146 (*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 200 ed il 31 maggio 2001*), inserendo, dopo le parole: «473, 474,» la seguente: «517-*quater*,».

L'art. 9, comma 1, lett. a), della legge 16 marzo 2006, n. 146 contiene il quadro normativo di riferimento delle tecniche investigative speciali riconducibili alla tipologia generale delle operazioni *sotto copertura*, escludendo la punibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine a specifici reati ivi indicati, abbiano posto in essere le condotte, individuate dalla norma in esame, che integrerebbero fattispecie delittuose.

Il catalogo dei reati presupposto è stato ampliato dall'art. 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136, con l'inserimento dei delitti di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

In proposito, nella relazione illustrativa si osserva come l'inserimento dell'articolo 517-*quater* c.p. nell'art. 9 della legge 146/2006 appaia conseguenziale all'inserimento del medesimo art. 517-*quater* c.p. nell'articolo 51, comma 3-*bis*, c.p.p..

F) Art. 5 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

L'art. 56 della legge 206/2023 (*“Disposizioni in materia di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per reati di contraffazione”*) modifica l'art. 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. sull'immigrazione), mediante l'inserimento -dopo il comma 5-*ter*- del comma 5-*quater*, con il quale si colma un vuoto normativo creatosi di fatto per effetto della sentenza n. 88/2023 della Corte Costituzionale<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> L'art. 5 d. lgs 286/98, nella nuova formulazione, recita testualmente (in neretto, sottolineato e corsivo, le parti modificate):

Art. 5 (Permesso di soggiorno)

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano in possesso della proroga del visto ai sensi dell'articolo 4-*ter* o di permesso di soggiorno o titolo equipollente



*rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.*

*1-bis. Nei casi di cui all'articolo 38-bis, possono soggiornare nel territorio dello Stato gli studenti stranieri che sono entrati secondo le modalità e alle condizioni previste dall'articolo 4 e che sono in possesso del visto per motivi di studio rilasciato per l'intera durata del corso di studio e della relativa dichiarazione di presenza.*

*2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.*

*Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.*

*2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.*

*2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per cure mediche nonché dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.*

*3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:*

*a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;*

*b) omissis (lettera abrogata dalla L. 30 luglio 2002, n. 189);*

*c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, istituti tecnici superiori, istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto; secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso può essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto dall'articolo 39-bis. 1;*

*d) omissis (lettera abrogata dalla L. 30 luglio 2002, n. 189);*

*e) superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.*

*3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:*

*a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;*

*b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;*

*c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni. Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni.*

*3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per prestare lavoro stagionale è rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, con indicazione del periodo di validità per ciascun anno. Il predetto permesso di soggiorno è revocato se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto di ingresso per il rientro nel territorio nazionale. Il relativo visto di ingresso è rilasciato sulla base del nulla osta rilasciato ai sensi dell'articolo 24, comma 11.*

*3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due anni. Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni.*

*3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS nonché all'INAIL per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.*

*3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni. Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni.*

*4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.*

*4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.*

*5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento*



familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.

5-bis. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3.

5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-ter.

5-quater. Nel caso di condanna per i reati in materia di contraffazione previsti dall'articolo 4, comma 3, nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, si tiene conto della collaborazione prestata dallo straniero all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria, durante la fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna, ai fini della raccolta di elementi decisivi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale nonché per l'individuazione dei beni contraffatti o dei proventi derivanti dalla violazione dei diritti di proprietà industriale

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall'autorità di uno Stato membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro il termine di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 309.

7-bis. Allo straniero di cui al comma 7, che si è trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall'ingresso, il questore intima di recarsi immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in corso di validità.

7-ter. Nei confronti dello straniero che ha violato l'intimazione di cui al comma 7-bis è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, l'allontanamento è eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno. Qualora sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provvedimento di espulsione è adottato sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione e l'allontanamento è eseguito con destinazione fuori del territorio dell'Unione europea.

7-quater. È autorizzata la riammissione nel territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea, in possesso di un permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia e in corso di validità, a condizione che non costituisca un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identità e gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

8.1. Nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione è inserita la dicitura: "perm. unico lavoro".

8.2. La disposizione di cui al comma 8.1 non si applica:

- a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter;
  - b) agli stranieri di cui all'articolo 24;
  - c) agli stranieri di cui all'articolo 26;
  - d) agli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), g), h), i) e r);
  - e) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea e nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
  - f) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
  - g) agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione.
- g-bis) agli stranieri di cui all'articolo 42-bis.

8-bis. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, la comunicazione del rilascio di un'autorizzazione ai viaggi, una proroga del visto, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero



Appare dunque utile ricostruire preliminarmente il panorama normativo nel quale si inserisce la riforma in questione, evidenziando quanto segue:

- 1) l'articolo 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998 detta le condizioni per l'ingresso in Italia dello straniero non comunitario, indicando una serie di condizioni ostative all'ammissione dello straniero nel territorio nazionale, tra le quali rileva la condanna, con sentenza irrevocabile, per i reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni di cui all'articolo 473 c.p. e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi di cui all'articolo 474 del c.p.;
- 2) l'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/98 prevede che la mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato -tra i quali va annoverata la condanna definitiva per reati in materia di contraffazione (artt. 473 e 474 c.p.)- il permesso di soggiorno non viene rilasciato né rinnovato, per cui si evince che la condanna per i reati su indicati incide anche sulla disciplina del rilascio del permesso di soggiorno e del suo rinnovo;
- 3) l'art. 5, comma 5, 2^ parte, d.lgs. 286/98 (in tema di ricongiungimento familiare) prevede che - prima di adottare il provvedimento di rifiuto, revoca o diniego del permesso di soggiorno- il Questore tiene conto di una serie di fattori, quali la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine, nonché, per lo straniero già presente in Italia, anche la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale; in assenza di tali presupposti, il rifiuto, la revoca e il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno sarebbero automatici, nell'ipotesi di condanna definitiva per i reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p.;
- 4) con sentenza n. 88/2023 del 9.3.2023, depositata in data 8.5.2023, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. 286/98, nella parte in cui comprende, tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle, pur non definitive, per il reato di cui all'articolo 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, e quelle definitive per il reato di cui all'articolo 474, secondo comma, c.p., senza prevedere che l'autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente;
- 5) invero, secondo la Corte costituzionale, tale automatismo è manifestamente irragionevole, sulla scorta della considerazione, tra l'altro, che per la prima fattispecie criminosa su richiamata (art. 73, comma 5, DPR 309/90) è previsto il mero arresto facoltativo in flagranza e che, per la seconda fattispecie su indicata (art. 474, comma 2, c.p.), la pena edittale non è nemmeno tale da comportare la misura dell'arresto facoltativo in flagranza.

o o o o o

Tanto premesso, dunque, con l'art. 5, comma 5-quater, di nuova introduzione, si modifica parzialmente il predetto automatismo, prevedendo che, nei casi di condanna per i reati in materia di contraffazione richiamati dall'articolo 4, comma 3, dello stesso d.lgs. 286/98 -ossia, per quanto qui interessa, quelli di cui agli articoli 473 e 474 c.p. ivi richiamati- nel valutare la pericolosità dello

*contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un'autorizzazione ai viaggi, della proroga del visto, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.*

*9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.*

*9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.*

*L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni:*

*a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;*

*b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso".*





straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno degli altri Paesi dell'area Schengen, ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, si debba tener conto della collaborazione prestata dallo straniero all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria, durante la fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna, ai fini della raccolta di elementi decisivi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale nonché per l'individuazione dei beni contraffatti o dei proventi derivanti dalla violazione dei diritti di proprietà industriale.

### **Parte seconda – Le linee guida operative**

Come anticipato nella *parte prima*, con riferimento alle singole norme modificate, vengono ora dettate alcune *linee guida* operative, riferibili, alcune, ai Magistrati dell'Ufficio e, altre, alla Polizia Giudiziaria.

Per quanto riguarda la modifica dell'**art. 51, comma 3-bis, c.p.p.**, attesa la competenza della Procura distrettuale, i colleghi dell'Ufficio sono invitati a verificare la pendenza, presso le rispettive segreterie, di fascicoli iscritti per il reato di cui all'art. 517-quater c.p., provvedendo (qualora non risulti già esercitata l'azione penale) alla trasmissione di detti fascicoli alla Procura distrettuale di Bologna, anche nel caso in cui il reato in questione risulti connesso ad altri reati di competenza circondariale.

Per quanto riguarda il reato di cui all'**art. 517 c.p.**, pur nella formulazione più ampia introdotta dalla riforma (contenente anche l'ipotesi della *detenzione per la vendita*), esso resta di competenza specialistica, con assegnazione al *gruppo 2*.

Per quanto riguarda la distruzione di merce sequestrata ex **art. 260 c.p.p.**, si richiama l'attenzione dei Magistrati soprattutto su quanto disposto dal novellato comma 3-bis e l'attenzione della Polizia Giudiziaria soprattutto su quanto disposto dal novellato comma 3-ter.

Per quanto riguarda l'**art. 81 disp. att. c.p.p.**, si evidenzia alla Polizia Giudiziaria la modalità più agile oggi introdotta ai fini della redazione del verbale di sequestro, allorquando si tratti di merce numericamente molto consistente.

Per quanto riguarda le operazioni sotto copertura ai sensi dell'**art. 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146**, si omettono indicazioni operative, trattandosi (come specificato nel punto "E" della parte prima) di questione di competenza della Procura distrettuale, alla quale dunque la P.G. dovrà fare riferimento.

Per quanto riguarda le innovazioni introdotte dall'**art. 5, comma 5-quater, decreto legislativo n. 286/98**, si rimettono alla valutazione del Questore (competente in tema di rilascio del permesso di soggiorno), che potrà raccordarsi direttamente con il Magistrato assegnatario del procedimento per il reato di cui agli artt. 473 o 474 c.p. ai fini delle proprie determinazioni.

**La presente direttiva è operativa a partire dall'11.1.2024**

**Si comunichi altresì, per opportuna conoscenza, a:**

Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello - Bologna

Al Presidente del Tribunale – Sede

Al Presidente del C.O.A. -Sede – Al Presidente della Camera Penale – Sede

**Si pubblichi sul sito web della Procura di Parma**

Napoli-Parma, 4.1.2024

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**

D'AVINO ALFONSO *dott. Alfonso D'Avino*

MINISTERO DELLA

GIUSTIZIA

05.01.2024 09:13:58

GMT+01:00

